

SEZIONE F

Reati Tributari e Autoriciclaggio

Art. 25 *octies* D. Lgs. 231/2001

Art. 25 *quinquiesdecies* D. Lgs. 231/2001

1 ^a edizione:	Consiglio di Amministrazione del 7 luglio 2021
--------------------------	--

Art. 25 octies D. Lgs. 231/01
Ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro,
beni o utilità di provenienza illecita, nonché autoriciclaggio

1. In relazione ai reati di cui agli articoli 648, 648-bis, 648-ter e 648-ter.1 del codice penale, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da 200 a 800 quote. Nel caso in cui il denaro, i beni o le altre utilità provengono da delitto per il quale è stabilita la pena della reclusione superiore nel massimo a cinque anni si applica la sanzione pecuniaria da 400 a 1000 quote.
2. Nei casi di condanna per uno dei delitti di cui al comma 1 si applicano all'ente le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non superiore a due anni.
3. In relazione agli illeciti di cui ai commi 1 e 2, il Ministero della giustizia, sentito il parere dell'UIF, formula le osservazioni di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231.

Art. 25 quinquiesdecies D. Lgs. 231/01
Reati tributari

1. In relazione alla commissione dei delitti previsti dal decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie:
 - a) per il delitto di dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti previsto dall'articolo 2, comma 1, la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote;
 - b) per il delitto di dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, previsto dall'articolo 2, comma 2-bis, la sanzione pecuniaria fino a quattrocento quote;
 - c) per il delitto di dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici, previsto dall'articolo 3, la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote;
 - d) per il delitto di emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, previsto dall'articolo 8, comma 1, la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote;
 - e) per il delitto di emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, previsto dall'articolo 8, comma 2-bis, la sanzione pecuniaria fino a quattrocento quote;
 - f) per il delitto di occultamento o distruzione di documenti contabili, previsto dall'articolo 10, la sanzione pecuniaria fino a quattrocento quote;
 - g) per il delitto di sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte, previsto dall'articolo 11, la sanzione pecuniaria fino a quattrocento quote.

1-bis. In relazione alla commissione dei delitti previsti dal decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74, se commessi nell'ambito di sistemi fraudolenti transfrontalieri e al fine di evadere l'imposta sul valore aggiunto per un importo complessivo non inferiore a dieci milioni di euro, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie:

- a) per il delitto di dichiarazione infedele previsto dall'articolo 4, la sanzione pecuniaria fino a trecento quote;
- b) per il delitto di omessa dichiarazione previsto dall'articolo 5, la sanzione pecuniaria fino a quattrocento quote;
- c) per il delitto di indebita compensazione previsto dall'articolo 10-quater, la sanzione pecuniaria fino a quattrocento quote.

2. Se, in seguito alla commissione dei delitti indicati ai commi 1 e 1-bis, l'ente ha conseguito un profitto

di rilevante entità, la sanzione pecuniaria è aumentata di un terzo.

3. Nei casi previsti dai commi 1, 1-*bis* e 2, si applicano le sanzioni interdittive di cui all'articolo 9, comma 2, lettere c), d) ed e).

INDICE

1. Premessa

2. Fattispecie di reato

2.1 Reato di autoriciclaggio- art. 25 octies D.Lgs. 231/2001

2.2 Reati tributari - art. 25 quinquiesdecies D.Lgs. 231/2001

3. Individuazione dei reati non rilevanti per la Società

4. Destinatari e obiettivi della “Sezione F”

5. I “processi sensibili” ..

5.1 Aree a rischio nell’ambito dei reati di cui all’art. 25 octies D. Lgs. 231/2001

5.2 Aree a rischio nell’ambito dei reati di cui all’art. 25 quinquiesdecies D. Lgs. 231/2001

6. Principi generali di comportamento

7. Principi specifici di comportamento e procedure relative alle “attività sensibili”

8. Il sistema di controllo: compiti e poteri dell’Organismo di Vigilanza

1. Premessa

Nella presente Sezione vengono in primo luogo esaminati i profili di rischio relativi al reato di autoriciclaggio, previsto dall'articolo 25 octies del d.lgs. 231/2001. In particolar modo, si analizzerà l'interconnessione tra il reato di autoriciclaggio e tutti i reati elencati nell'articolo 25 quinquiesdecies e 25 quinquiesdecies co.1-bis del d.lgs. 231/2001 introdotti dal legislatore a seguito del cd "decreto fiscale" del 2019 e del d.lgs. 75/2020 in attuazione della Direttiva P.I.F..

Con l'articolo 3, comma 5 della L. 186 del 2014, il reato di autoriciclaggio (sub art. 648-ter 1 c.p.) viene introdotto nel novero delle fattispecie presupposto ex D. Lgs. 231/2001. Il nuovo reato va ad integrare l'esistente articolo 25-octies del Decreto 231, che già comprendeva i reati di ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita.

In sintesi, l'autoriciclaggio consiste nell'attività di occultamento dei proventi derivanti da delitti commessi dal medesimo soggetto che ha commesso il reato da cui sono derivati i proventi; si riscontra soprattutto a seguito di particolari reati, come ad esempio l'evasione fiscale, la corruzione e l'appropriazione di beni sociali.

La *ratio* dell'autoriciclaggio è quella di evitare inquinamenti dell'economia legale e, quindi, di sanzionare l'autore del delitto presupposto che autoricicli i proventi del delitto precedentemente commesso.

Non è infrequente che le risorse, illecitamente ottenute, vengano investite in attività economiche lecite per produrre "frutti ulteriori" che, tuttavia, saranno a monte inquinati dalla derivazione da risorse illecite originarie.

Gli illeciti tributari con connotazione fraudolenta (legge 74/2020) sono entrati invece a far parte dei reati previsti dal D.Lgs. 231/2001 con il Decreto Legge n. 124 del 2019, convertito con la Legge n. 157 del 2019 (cd. Decreto fiscale) che ha introdotto nel Decreto l'art. 25-quinquiesdecies.

In particolare:

- Art. 2 – Dichiarazione fraudolenta mediante fatture per operazioni inesistenti;
- Art. 3 – Dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici;
- Art. 8 – Emissione di fatture per operazioni inesistenti;
- Art. 10 – Occultamento o distruzione di documenti contabili;
- Art. 11 – Sottrazione fraudolenta al pagamento delle imposte.

Con il successivo D. Lgs. 14 luglio n. 75/2020 di attuazione della Direttiva P.I.F. (Direttiva UE 2017/1371), sono stati introdotti nuovi reati tributari con l'aggiunta del comma 1-*bis* all'art. 25 quinquiesdecies. Nello specifico:

- Dichiarazione infedele (art.4 legge 74/2000);
- Omessa dichiarazione (art.5 legge 74/2000);
- Indebita compensazione (art.10 legge 74/2000).

È importante precisare però i diversi presupposti per l'ascrizione all'ente di quest'ultimi reati tributari.

Per tutti i reati tributari, le condotte, per acquisire rilevanza penale, devono superare le soglie di punibilità previste dagli articoli del D.lgs. 74/2000, ma per poter essere ascritte anche ad un ente collettivo, devono essere qualificate dai requisiti previsti dal comma 1-*bis*:

- Commissione nell'ambito di sistemi fraudolenti transfrontalieri;

- Evasione IVA uguale o superiore a 10 milioni di euro.

La Direttiva P.I.F. chiarisce che, in materia di risorse provenienti dal sistema IVA, la direttiva si applica solo in caso di reati gravi, ovvero soltanto nel caso in cui la condotta fraudolenta comporti un danno complessivo almeno pari a dieci milioni di euro e sia commessa in due o più stati membri.

È importante rilevare in termini generali che il D.lgs n. 75/2020 interviene anche sull'art. 6 del D.Lgs. 74/2000, inserendovi una deroga alla non punibilità del tentativo, qualora i reati dichiarativi siano compiuti anche nel territorio di un altro Stato facente parte dell'Unione, al fine di evadere l'IVA per un valore complessivo di 10 milioni di euro.

2. FATTISPECIE DI REATO

Di seguito sono riportate le fattispecie di reato – corredate da una breve descrizione in relazione a ciascun delitto - che sono state esaminate ai fini della valutazione dei rischi descritta al paragrafo 5.

Reato di Autoriciclaggio - art. 25 octies D. Lgs. 231/2001

Preliminarmente, è utile precisare le caratteristiche salienti del reato di autoriciclaggio.

L'art. 648-ter 1. codifica un reato plurioffensivo, dato che, oltre al patrimonio, vengono tutelati altri beni giuridici come l'amministrazione della giustizia, l'ordine pubblico, l'ordine economico-finanziario.

Trattasi di reato proprio, che può essere commesso solamente dall'autore del reato presupposto o dal concorrente nel medesimo.

La norma, al fine di evitare il paventato rischio di violazione del principio di offensività, richiede che la condotta sia concretamente idonea ad ostacolare l'identificazione dell'origine delittuosa dei beni.

Il fatto non è punibile se il denaro, i beni o le altre utilità vengono destinate:

- alla mera utilizzazione, o
- al godimento personale del reo.

Alla luce del dettato normativo, le condotte punibili sono:

- a) impiego: re-immissione in qualsiasi forma in una attività economica o finanziaria, vale a dire di produzione/scambio/distribuzione di beni e servizi (es. investimento nell'impresa, acquisto di beni, aumento di capitale...);
- b) sostituzione: qualsiasi immutazione del bene o dell'utilità illecita in altro bene/utilità, tesa ad ostacolare l'individuazione della provenienza illecita del primo (es. deposito bancario, acquisto di strumenti finanziari o di beni);
- c) trasferimento (di titolarità o di semplice disponibilità) del bene o utilità illecita (es. intestazione fittizia, passaggio di disponibilità ad altro soggetto, trasferimento di denaro su altro conto...).

In ogni caso, qualsiasi condotta deve essere idonea ad ostacolare concretamente l'identificazione della provenienza illecita del denaro, beni o altra utilità oggetto dell'autoriciclaggio. In presenza di tale requisito, anche il mero risparmio fiscale è idoneo a costituire l'oggetto materiale di condotte di autoriciclaggio.

- Art. 648-ter.1, codice penale, reato di autoriciclaggio

- “1. Si applica la pena della reclusione da due a otto anni e della multa da euro 5.000 a euro 25.000 a chiunque, avendo commesso o concorso a commettere un delitto non colposo, impiega, sostituisce, trasferisce, in attività economiche, finanziarie, imprenditoriali o speculative, il denaro, i beni o le altre utilità provenienti dalla commissione di tale delitto, in modo da ostacolare concretamente l'identificazione della loro provenienza delittuosa
2. Si applica la pena della reclusione da uno a quattro anni e della multa da euro 2.500 a euro 12.500 se il denaro, i beni o le altre utilità provengono dalla commissione di un delitto non colposo punito con la reclusione inferiore nel massimo a cinque anni.
3. Si applicano comunque le pene previste dal primo comma se il denaro, i beni o le altre utilità provengono da un delitto commesso con le condizioni o le finalità di cui all'articolo 7 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, e successive modificazioni.
4. Fuori dei casi di cui ai commi precedenti, non sono punibili le condotte per cui il denaro, i beni o le altre utilità vengono destinate alla mera utilizzazione o al godimento personale.
5. La pena è aumentata quando i fatti sono commessi nell'esercizio di un'attività bancaria o finanziaria o di altra attività professionale.
6. La pena è diminuita fino alla metà per chi si sia efficacemente adoperato per evitare che le condotte siano portate a conseguenze ulteriori o per assicurare le prove del reato e l'individuazione dei beni, del denaro e delle altre utilità provenienti dal delitto.
7. Si applica l'ultimo comma dell'articolo 648”.

Brevi cenni sulle fattispecie

Il rischio potrebbe verificarsi nell'impiego, nella sostituzione, nel trasferimento in attività economiche di denaro, beni o altra utilità di provenienza illecita, in modo da ostacolarne l'identificazione, da parte di chi abbia commesso lo stesso delitto presupposto o da parte del concorrente nello stesso. La condotta potrebbe consistere nell'utilizzo di provviste di denaro generate attraverso l'omissione illecita degli obblighi fiscali e tributari (es. reati tributari, omesso versamento IVA). Il rischio potrebbe altresì concretizzarsi nella gestione di pagamenti in contanti o comunque nella gestione non tracciata del denaro: si rischia la ricezione di denaro avente illecita provenienza, e conseguente sua reimmersione sia nel circuito economico interno all'azienda, sia in circuiti extra aziendali (es. pagamenti a terzi, versamenti su conti correnti...).

Il rischio potrebbe più specificamente verificarsi nell'ambito della gestione finanziaria e nella gestione degli adempimenti a carattere fiscale e tributario, quale presupposto.

Il reato di autoriciclaggio potrebbe configurarsi nel caso in cui la Società reimpieghi o trasferisca in attività economiche, finanziarie e imprenditoriali il vantaggio economico derivato dall'omesso versamento di imposte (reato di natura tributaria).

Reati Tributari - art. 25 quinquiesdecies D. Lgs. 231/2001

Preliminarmente all'esame delle stesse, è utile precisare alcune nozioni rilevanti per tutte le fattispecie delittuose dei reati tributario, sulla scorta di quanto disposto all'art. 1 del Legge 74/2000. Definizioni di rilievo:

- Per "*fatture o altri documenti per operazioni inesistenti*" si intendono le fatture o gli altri documenti aventi rilievo probatorio analogo in base alle norme tributarie, emessi a fronte di operazioni non realmente effettuate in tutto o in parte o che indicano i corrispettivi o l'imposta sul valore aggiunto in misura superiore a quella reale, ovvero che riferiscono l'operazione a soggetti diversi da quelli effettivi.
- Per "*elementi attivi o passivi*" si intendono le componenti, espresse in cifra, che concorrono, in senso positivo o negativo, alla determinazione del reddito o delle basi imponibili rilevanti ai fini dell'applicazione delle imposte sui redditi o sul valore aggiunto e le componenti che incidono sulla determinazione dell'imposta dovuta.
- Per "*dichiarazioni*" si intendono anche le dichiarazioni presentate in qualità di amministratore, liquidatore o rappresentante di società, enti o persone fisiche o di sostituto d'imposta, nei casi previsti dalla legge.
- Il "*fine di evadere le imposte*" e il "*fine di consentire a terzi l'evasione*" si intendono comprensivi, rispettivamente, anche del fine di conseguire un indebito rimborso o il riconoscimento di un inesistente credito d'imposta, e del fine di consentirli a terzi.
- Riguardo ai fatti commessi da chi agisce in qualità di amministratore, liquidatore o rappresentante di società, enti o persone fisiche, il "*fine di evadere le imposte*" ed il "*fine di sottrarsi al pagamento*" si intendono riferiti alla società, all'ente o alla persona fisica per conto della quale si agisce.
- Per "*imposta evasa*" si intende la differenza tra l'imposta effettivamente dovuta e quella indicata nella dichiarazione, ovvero l'intera imposta dovuta nel caso di omessa dichiarazione, al netto delle somme versate dal contribuente o da terzi a titolo di acconto, di ritenuta o comunque in pagamento di detta imposta prima della presentazione della dichiarazione o della scadenza del relativo termine; non si considera imposta evasa quella teorica e non effettivamente dovuta collegata a una rettifica in diminuzione di perdite dell'esercizio o di perdite pregresse spettanti e utilizzabili.
- Le soglie di punibilità riferite all'imposta evasa si intendono estese anche all'ammontare dell'indebito rimborso richiesto o dell'inesistente credito di imposta esposto nella dichiarazione.
- Per "*operazioni simulate oggettivamente o soggettivamente*" si intendono le operazioni apparenti, diverse da quelle disciplinate dall'articolo 10-bis della legge 27 luglio 2000, n. 212, poste in essere con la volontà di non realizzarle in tutto o in parte ovvero le operazioni riferite a soggetti fittiziamente interposti.
- Per "*mezzi fraudolenti*" si intendono condotte artificiose attive nonché quelle omissive realizzate in violazione di uno specifico obbligo giuridico, che determinano una falsa rappresentazione della realtà.
 - Art. 2, co. 1 e 2 bis, Legge 74/2000, reato di dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti

“1. È punito con la reclusione da quattro a otto anni chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, avvalendosi di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, indica in una delle dichiarazioni relative a dette imposte elementi passivi fittizi. [...]

2-bis. Se l'ammontare degli elementi passivi fittizi è inferiore a euro centomila, si applica la reclusione da un anno e sei mesi a sei anni”.

Brevi cenni sulle fattispecie

Il rischio potrebbe consistere nell'indicare in una delle dichiarazioni annuali relative alle imposte sui redditi o sul valore aggiunto elementi passivi fittizi, avvalendosi di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, anche quando tali fatture o documenti sono solamente registrati nelle scritture contabili obbligatorie, o sono detenuti a fine di prova nei confronti dell'amministrazione finanziaria.

Affinché, pertanto, possa ritenersi realizzata la condotta prevista da tale norma, è necessario che siano posti in essere due comportamenti diversi:

- la confezione delle fatture o degli altri documenti per operazioni inesistenti e la loro registrazione nelle scritture contabili obbligatorie o la loro detenzione a fine di prova nei confronti dell'amministrazione finanziaria;
- l'indicazione nella dichiarazione annuale di elementi passivi fittizi o di attivi inferiori a quelli reali suffragando tali circostanze con i documenti previamente registrati

La condotta si concretizza altresì nella ricezione da parte di fornitori compiacenti di fatture false od altri documenti, per operazioni inesistenti o “gonfiate” al fine di fruire di agevolazioni di imposta o per abbattere il reddito imponibile IRPEF, IRES, o IVA riportato nelle dichiarazioni.

▪ Art. 3 Legge 74/2000, reato di dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici

“1. Fuori dai casi previsti dall'articolo 2, è punito con la reclusione da tre a otto anni chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, compiendo operazioni simulate oggettivamente o soggettivamente ovvero avvalendosi di documenti falsi o di altri mezzi fraudolenti idonei ad ostacolare l'accertamento e ad indurre in errore l'amministrazione finanziaria, indica in una delle dichiarazioni relative a dette imposte elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo od elementi passivi fittizi o crediti e ritenute fittizi, quando, congiuntamente:

- a) l'imposta evasa è superiore, con riferimento a taluna delle singole imposte, a euro trentamila;
- b) l'ammontare complessivo degli elementi attivi sottratti all'imposizione, anche mediante indicazione di elementi passivi fittizi, è superiore al cinque per cento dell'ammontare complessivo degli elementi attivi indicati in dichiarazione, o comunque, è superiore a euro un milione cinquecentomila, ovvero qualora l'ammontare complessivo dei crediti e delle ritenute fittizie in diminuzione dell'imposta, è superiore al cinque per cento dell'ammontare dell'imposta medesima o comunque a euro trentamila.

2. Il fatto si considera commesso avvalendosi di documenti falsi quando tali documenti sono registrati nelle scritture contabili obbligatorie o sono detenuti a fini di prova nei confronti dell'amministrazione finanziaria.

3. Ai fini dell'applicazione della disposizione del comma 1, non costituiscono mezzi fraudolenti la mera violazione degli obblighi di fatturazione e di annotazione degli elementi attivi nelle scritture contabili o la sola indicazione nelle fatture o nelle annotazioni di elementi attivi inferiori a quelli reali”.

Brevi cenni sulla fattispecie

Fuori dai casi previsti dall'art. 2, l'art. 3 punisce chi, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, compiendo operazioni simulate oggettivamente o soggettivamente ovvero avvalendosi di documenti falsi o di altri mezzi fraudolenti idonei ad ostacolare l'accertamento e a indurre in errore l'Amministrazione finanziaria, indica in una delle dichiarazioni relative a dette imposte elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo od elementi passivi fittizi o crediti e ritenute fittizi, quando, congiuntamente:

- a) l'imposta evasa è superiore, con riferimento a taluna delle singole imposte, a 30.000 euro;
- b) l'ammontare complessivo degli elementi attivi sottratti all'imposizione, anche mediante indicazione di elementi passivi fittizi, è superiore al 5% dell'ammontare complessivo degli elementi attivi indicati in dichiarazione, o comunque, è superiore a 1.500.000 euro, ovvero qualora l'ammontare complessivo dei crediti e delle ritenute fittizie in diminuzione dell'imposta, è superiore al 5% dell'ammontare dell'imposta medesima o comunque a 30.000 euro.

Si tratta di reato a struttura bifasica, nel senso che la condotta è articolata su due segmenti, presupponendo la compilazione e la presentazione di una dichiarazione mendace nonché la realizzazione di un'attività ingannatoria prodromica. Nel caso in cui quest'ultima sia posta in essere da altri, il soggetto agente ne deve avere consapevolezza al momento della presentazione della dichiarazione.

- Art. 8, co. 1 e 2-bis – Emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti

“1. È punito con la reclusione da quattro a otto anni chiunque, al fine di consentire a terzi l'evasione delle imposte sui redditi o sul valore aggiunto, emette o rilascia fatture o altri documenti per operazioni inesistenti.

[...]

2-bis. Se l'importo non rispondente al vero indicato nelle fatture o nei documenti, per periodo d'imposta, è inferiore a euro centomila, si applica la reclusione da un anno e sei mesi a sei anni”.

Brevi cenni sulla fattispecie

La condotta consiste nell'emettere o rilasciare fatture o altri documenti per operazioni inesistenti e, quindi, in buona sostanza nella cessione a terzi di documenti fiscali ideologicamente falsi. La realizzazione della condotta *de qua* necessita che la fattura o il documento escano dalla sfera di fatto e di diritto dell'emittente, mediante consegna o spedizione a un terzo potenziale utilizzatore, che non abbia partecipato alla perpetrazione del falso. Non rileva che il fruitore della fattura o del documento indichi i relativi elementi fittizi nella dichiarazione, avendo il legislatore ideato una figura autonoma di reato (di mero pericolo) che prescinde dall'effettiva utilizzazione del terzo del documento fiscale falso. È sufficiente una sola fattura per integrare il reato.

Il rischio reato potenziale, a titolo esemplificativo, può consistere nell'emissione di fatture false, per costi inesistenti al fine di fruire di agevolazioni di imposta o per abbattere il reddito imponibile IRPEF, IRES, o IVA.

- art. 10, Legge 74/2000 – Occultamento o distruzione di documenti contabili

“Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con la reclusione da tre a sette anni chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, ovvero di consentire l'evasione a terzi, occulta o distrugge in tutto o in parte le scritture contabili o i documenti di cui è obbligatoria la conservazione,

in modo da non consentire la ricostruzione dei redditi o del volume di affari”.

Brevi cenni sulla fattispecie

La condotta sanzionata dall'art. 10 cit. è solo quella, espressamente contemplata dalla norma, di occultamento o distruzione (anche solo parziale) delle scritture contabili obbligatorie e non anche quella della loro mancata tenuta.

La condotta di occultamento di cui all'art. 10 del D.Lgs. 74/2000, consiste nella indisponibilità della documentazione da parte degli organi verificatori, sia essa temporanea o definitiva.

Il reato è integrato in tutti i casi in cui la distruzione o l'occultamento della documentazione contabile dell'impresa non consenta o renda difficoltosa la ricostruzione delle operazioni, rimanendo “escluso” solo quando il risultato economico delle stesse possa essere accertato in base ad altra documentazione conservata dall'imprenditore e senza necessità di reperire *aliunde* elementi di prova.

Secondo la dottrina prevalente, l'occultamento o la distruzione di più documenti determina la realizzazione di un unico reato laddove questi si riferiscano ad un medesimo periodo di imposta.

▪ Art. 11 Legge 74/2000 – Sottrazione fraudolenta al pagamento d'imposte

“1. È punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni chiunque, al fine di sottrarsi al pagamento di imposte sui redditi o sul valore aggiunto ovvero di interessi o sanzioni amministrative relativi a dette imposte di ammontare complessivo superiore ad euro cinquantamila, aliena simulatamente o compie altri atti fraudolenti sui propri o su altrui beni idonei a rendere in tutto o in parte inefficace la procedura di riscossione coattiva. Se l'ammontare delle imposte, sanzioni ed interessi è superiore ad euro duecentomila si applica la reclusione da un anno a sei anni.

2. È punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni chiunque, al fine di ottenere per sé o per altri un pagamento parziale dei tributi e relativi accessori, indica nella documentazione presentata ai fini della procedura di transazione fiscale elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo od elementi passivi fittizi per un ammontare complessivo superiore ad euro cinquantamila. Se l'ammontare di cui al periodo precedente è superiore ad euro duecentomila si applica la reclusione da un anno a sei anni”.

Brevi cenni sulla fattispecie

Il rischio potrebbe consistere nell'evitare il pagamento di imposte sui redditi o sul valore aggiunto ovvero di interessi o sanzioni amministrative relativi a dette imposte di ammontare complessivo superiore ad euro cinquantamila, a seguito dell'alienazione o del compimento di altri atti fraudolenti sui propri o su altrui beni idonei a rendere in tutto o in parte inefficace la procedura di riscossione coattiva. Si configura una condotta potenzialmente illecita anche quando, al fine di ottenere per sé o per altri un pagamento parziale dei tributi e relativi accessori, si indicano nella documentazione presentata ai fini della procedura di transazione fiscale elementi passivi fittizi per un ammontare complessivo superiore a Euro 200.000, per poter reimpiegare o trasferire i fondi risparmiati in attività economiche, finanziarie e imprenditoriali. La condotta si sostanzia nel porre in essere atti fraudolenti idonei a rendere inefficace l'azione posta in essere dallo stato. È quindi necessario che sia già concretamente avviata una procedura di riscossione coattiva.

▪ Art. 4, Legge 74/2000 – Dichiarazione infedele

“1. Fuori dei casi previsti dagli articoli 2 e 3, è punito con la reclusione da due anni a quattro anni e sei mesi chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, indica in una delle dichiarazioni annuali relative a dette imposte elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo od elementi passivi inesistenti, quando, congiuntamente:

- a) l'imposta evasa è superiore, con riferimento a taluna delle singole imposte, a euro centomila;
- b) l'ammontare complessivo degli elementi attivi sottratti all'imposizione, anche mediante indicazione di elementi passivi inesistenti, è superiore al dieci per cento dell'ammontare complessivo degli elementi attivi indicati in dichiarazione, o, comunque, è superiore a euro due milioni.

1-bis. Ai fini dell'applicazione della disposizione del comma 1, non si tiene conto della non corretta classificazione, della valutazione di elementi attivi o passivi oggettivamente esistenti, rispetto ai quali i criteri concretamente applicati sono stati comunque indicati nel bilancio ovvero in altra documentazione rilevante ai fini fiscali, della violazione dei criteri di determinazione dell'esercizio di competenza, della non inerenza, della non deducibilità di elementi passivi reali.

1-ter. Fuori dei casi di cui al comma 1-bis, non danno luogo a fatti punibili le valutazioni che complessivamente considerate, differiscono in misura inferiore al 10 per cento da quelle corrette. Degli importi compresi in tale percentuale non si tiene conto nella verifica del superamento delle soglie di punibilità previste dal comma 1, lettere a) e b).”

Brevi cenni sulla fattispecie

Per l'applicazione della pena è necessario, ai sensi dell'art. 4, del D.Lgs. 10 marzo 2000, n. 74, che ricorrano congiuntamente due condizioni, ovvero:

1. l'imposta evasa in riferimento alla singola imposta deve essere di ammontare superiore ad euro 100.000,00;
2. il totale degli elementi attivi non indicati nella dichiarazione e/o gli elementi passivi inesistenti devono essere di ammontare superiore al 10% del totale degli elementi attivi indicati in dichiarazione, o, comunque, il loro importo deve essere superiore ad euro 2.000.000,00.

Il Legislatore, in aggiunta alle sopra citate “soglie” di punibilità sopra evidenziate, ha identificato alcune cause di non punibilità qualora gli elementi indicati in dichiarazione siano dipendenti da interpretazioni tributarie, derivanti da rilevazioni contabili abituali o dovuti a valutazioni estimative che differiscono più del 10% da quelle corrette.

Il rischio sussiste qualora avvenga, al fine di evadere l'imposta sul valore aggiunto per un importo complessivo non inferiore a dieci milioni di euro, la presentazione o uso di dichiarazioni o documenti non esatti, non completi ovvero falsi relativamente alla componente IVA, indicando così elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo od elementi passivi inesistenti dal cui discenda l'erosione di risorse del bilancio dell'Unione Europea. Si ricorda, infatti, che si fini della rilevanza del reato ex D.lgs. 231/2001 è necessario che siano danneggiati gli interessi finanziari dell'Unione Europea e che il danno complessivo sia pari ad almeno dieci milioni di euro.

La tipica modalità di commissione di tale reato fa riferimento al meccanismo cosiddetto della “frode carosello”, che si basa su operazioni triangolari tra Paesi che appartengono all'Unione Europea attraverso l'utilizzo di una o più Società filtro o “cartiere”. In particolare negli acquisti intracomunitari, quelli che avvengono tra paesi dell'Unione Europea, al fine di realizzare operazioni fittizie con il solo scopo di non versare l'Iva e detrarre crediti fiscali inesistenti.

▪ Art. 5, Legge 74/2000 – Omessa dichiarazione

“1. È punito con la reclusione da due a cinque anni chiunque al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, non presenta, essendovi obbligato, una delle dichiarazioni relative a dette imposte, quando l'imposta evasa è superiore, con riferimento a taluna delle singole imposte ad euro cinquantamila.

1-bis. È punito con la reclusione da due a cinque anni chiunque non presenta, essendovi obbligato, la dichiarazione di sostituto d'imposta, quando l'ammontare delle ritenute non versate è superiore ad euro cinquantamila.

2. Ai fini della disposizione prevista dai commi 1 e 1-bis non si considera omessa la dichiarazione presentata entro novanta giorni dalla scadenza del termine o non sottoscritta o non redatta su uno stampato conforme al modello prescritto.”

Brevi cenni sulla fattispecie

La condotta consiste nell'omettere la presentazione della dichiarazione dei redditi o sul valore aggiunto. La dichiarazione non si considera omessa:

- a. Se presentata entro 90 gg. dalla scadenza del termine;
- b. Se non sottoscritta;
- c. Se non redatta su uno stampato conforme al modello prescritto.

Quest'ultima previsione (art. 5 comma 2) è in linea col principio di offensività del diritto penale italiano, il quale afferma che non vi può essere reato senza un'offesa (lesione o messa in pericolo) ad un bene giuridico.

Il rischio nasce nel caso di mancata comunicazione, alle scadenze prestabilite per legge, di informazioni relativamente all'IVA in violazione di uno specifico obbligo dalla cui omissione deve sempre derivare, ai fini del rilievo ex D.lgs. 231/2001, si produce un danno al bilancio dell'Unione Europea e l'evasione dell'imposta sul valore aggiunto per un importo complessivo non inferiore a dieci milioni di euro.

▪ Art. 10-quater – Indebita compensazione

“1. È punito con la reclusione da sei mesi a due anni chiunque non versa le somme dovute, utilizzando in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, *crediti non spettanti*, per un importo annuo superiore a cinquantamila euro.

2. è punito con la reclusione da un anno e sei mesi a sei anni chiunque non versa le somme dovute, utilizzando in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, *crediti inesistenti* per un importo annuo superiore ai cinquantamila euro”.

Brevi cenni sulla fattispecie

Il delitto di indebita compensazione richiede che il mancato versamento dei tributi risulti formalmente dovuto a una indebita compensazione operata tra le somme spettanti all'erario e i crediti vantati dal contribuente, in realtà non spettanti o inesistenti, indipendentemente dalla tipologia di tributi o contributi coinvolta.

Pertanto, non integra il reato di indebita compensazione di cui all'articolo 10-quater del D. Lgs. n. 74/2000, un mero mancato versamento ma occorre che lo stesso sia “compensato” con importi non esistenti o non spettanti, per cui lo stesso si consuma, si configura quale reato istantaneo, al momento della presentazione del modello F24 relativo all'anno interessato e non in quello della successiva dichiarazione dei redditi, in quanto, con l'utilizzo del modello indicato, si perfeziona la condotta

deceittiva del contribuente, realizzandosi il mancato versamento per effetto dell'indebita compensazione di crediti in realtà non spettanti in base alla normativa fiscale.

3. INDIVIDUAZIONE DEI REATI NON RILEVANTI PER LA SOCIETÀ

Dall'esame delle fattispecie delittuose di cui agli articoli 25 octies, 25 quinquiesdecies e 25 quinquiesdecies co. 1-bis del D.Lgs. 231/2001 e del contesto aziendale di MicroPort CRM non si ravvisano rilevanti profili di rischio per i reati di ricettazione (art. 648 c.p.), riciclaggio (art. 648 bis) c.p. e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (art. 648 ter) in relazione alla realtà aziendale ed al suo ambito di attività.

4. DESTINATARI E OBIETTIVI DELLA “SEZIONE F”

La presente Sezione disciplina i comportamenti cui devono attenersi tutti coloro che operano per MicroPort CRM (amministratori, dirigenti, dipendenti, agenti, eventuali collaboratori a progetto, stagisti, lavoratori interinali ecc.) nell'ambito dei processi contabili, degli adempimenti di natura fiscale e tributaria e nella gestione delle risorse finanziarie e della gestione delle operazioni straordinarie e dismissione asset nonché di tutte le attività considerate strumentali alla formazione del bilancio e al calcolo e pagamento delle imposte (ad es. gestione delle risorse umane o gestione del magazzino).

Tutti i destinatari, come sopra individuati, devono applicare ed osservare le regole di condotta prescritte dalla presente Sezione, nonché adottare comportamenti idonei al fine di prevenire il verificarsi dei reati oggetto della stessa.

I soggetti terzi (fornitori, consulenti, partner commerciali) sono destinatari delle previsioni previste nella presente Sezione nei limiti di quanto espressamente formalizzato attraverso la sottoscrizione di apposite clausole contrattuali.

Nello specifico, la presente Sezione ha lo scopo di:

- fornire le regole di comportamento e le procedure che i soggetti sopra indicati sono tenuti ad osservare ai fini della corretta applicazione del Modello;
- fornire all'Organismo di Vigilanza, e ai responsabili delle funzioni aziendali che cooperano con il medesimo, gli strumenti operativi per esercitare le attività di controllo, monitoraggio e verifica necessarie.

5.1 “PROCESSI SENSIBILI”

Con riferimento alle diverse categorie di reato disciplinate nella presente Sezione, sono state valutate le attività astrattamente esposte al rischio di realizzazione delle fattispecie ritenute rilevanti per la Società MicroPort CRM.

L’individuazione delle attività più a rischio ha visto il diretto coinvolgimento degli organi apicali e delle funzioni operanti nelle aree sensibili e la collaborazione di consulenti fiscali.

In seguito all’analisi dei rischi la Società ha ritenuto opportuno revisionare il sistema di Policies e procedure interno mediante il perfezionamento delle procedure esistenti e l’adozione di nuove disposizioni ritenute indispensabili al raggiungimento degli obiettivi prefissati nel presente documento.

I protocolli contengono un insieme di regole, di principi di controllo e di comportamento ritenuti idonei a governare il profilo di rischio individuato e costituiscono parte integrante del Modello.

In particolare, a ciascuna area sensibile, al di là del grado di rischio insito nell’attività, è associato un protocollo di decisione o un ulteriore strumento, ispirati alla regola di rendere documentate e verificabili le varie fasi del processo decisionale, onde sia possibile risalire alla motivazione che ha guidato la decisione.

5.1 Aree a rischio nell’ambito dei reati di cui all’art. 25 octies D.Lgs. 231/2001

❖ *Autoriciclaggio*

In relazione a tali reati, si deve ricordare che l’autoriciclaggio può avere come presupposto qualsiasi altro reato, sicchè risulta impossibile escludere aprioristicamente alcune aree di operatività aziendale. Tuttavia, la reimmersione del provento delittuoso in attività interne avviene precipuamente nell’ambito della gestione dei flussi finanziari: pagamenti, incassi e cassa e nella gestione fiscale e tributaria.

La Società ha individuato i seguenti “processi sensibili”:

- gestione dei flussi finanziari e di tesoreria;
- gestione degli adempimenti a carattere fiscale e tributario.

5.2 Aree a rischio nell’ambito dei reati di cui all’art. 25 quinquiesdecies D.Lgs. 231/2001

❖ *Dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture, altri documenti per operazioni inesistenti o mediante artifici (art. 2 e 3 del D.lgs 74/2000)*

In relazione a tali reati “dichiarativi”, si ritiene che i “processi sensibili” siano riconducibili in via diretta al calcolo delle imposte e alla gestione delle dichiarazioni dei redditi e a tutti gli adempimenti a carattere fiscali connessi all’IRES, IRAP e all’IVA. Sono da considerarsi strumentali i processi di natura contabile e operativa, come per esempio gli approvvigionamenti (che danno origine agli elementi passivi del bilancio) o le vendite (elementi attivi del bilancio).

Compiendo operazioni simulate oggettivamente o soggettivamente ovvero avvalendosi di documenti falsi o di altri mezzi fraudolenti idonei ad ostacolare l'accertamento e ad indurre in errore l'amministrazione finanziaria, la Società indica in una delle dichiarazioni relative alle imposte sui redditi o sul valore aggiunto elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo od elementi passivi fittizi o crediti e ritenute fittizi. Ciò può avvenire anche nell'ambito delle operazioni intercompany e con particolare menzione per la componente servizi.

Nel caso di utilizzo di altri documenti non riconducibili a fatture o all'utilizzo di artifici è possibile includere anche le attività inerenti la gestione delle risorse umane con particolare riferimento alla determinazione e contabilizzazione dei rimborsi spesi o del sistema incentivante, premi etc.

La Società ha individuato le seguenti attività a rischio:

- calcolo delle imposte e predisposizione delle dichiarazioni dei redditi
- gestione acquisti di beni e servizi
- qualifica dei fornitori e gestione dell'anagrafica fornitori
- gestione delle operazioni intercompany (emissione e contabilizzazione di fatture attive e passive per contratti di servizio)
- gestione della contabilità aziendale (emissione e contabilizzazione di fatture/note credito);
- gestione dei rimborsi spese
- gestione magazzini.

❖ *Emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (art. 8 D.Lgs 74/2000)*

I processi sensibili sono inerenti all'emissione di fatture nei confronti di clienti e nei confronti delle società del gruppo (rapporti intercompany) a fronte di vendite di prodotti o per servizi. Sono da considerarsi strumentali i processi di natura contabile e operativa, come per l'attività commerciale, la gestione dei magazzini.

La Società ha individuato le seguenti attività a rischio:

- gestione delle vendite e dell'anagrafica clienti
- gestione delle operazioni intercompany (emissione e contabilizzazione di fatture attive e passive per contratti di servizio)
- gestione della contabilità aziendale (emissione e contabilizzazione di fatture/note credito);
- gestione magazzini.

❖ *Sottrazione fraudolenta al pagamento delle imposte (art. 11 D.Lgs 74/2000)*

I processi sensibili riconducibili al reato sono sostanzialmente inerenti alle operazioni a carattere straordinario che la Società può deliberare in fase di riscossione coattiva o transazione fiscale con l'Agenzia delle Entrate al fine di sottrarre elementi attivi o aumentare i propri elementi passivi.

La Società ha individuato le seguenti attività a rischio:

- gestione delle operazioni straordinarie e cessione e dismissione degli asset;

❖ *Occultamento o distruzione di scritture contabili (art. 10 D.Lgs 74/2000)*

Il processo sensibile è relativo alla tenuta delle scritture contabili o i documenti di cui è obbligatoria la conservazione. La distruzione o l'occultamento delle scritture contabili e della documentazione a supporto degli adempimenti fiscali operati della Società non consentono la corretta determinazione o ricostruzione degli imponibili fiscali.

- Tenuta e custodia delle scritture contabili e fiscali.
- ❖ *Dichiarazione infedele (art. 4 D.Lgs 74/2000)*
- ❖ *Omessa dichiarazione (art. 5 D.Lgs 74/2000)*
- ❖ *Indebita compensazione (art. 10 quater D.Lgs 74/2000)*

I processi sensibili sono inerenti alla selezione dei partner commerciali esteri. Le condotte rilevano unicamente per maxi-frodi IVA a carattere transnazionale. A questo proposito, va sottolineato che MicroPort CRM effettua vendite all'estero solo nei confronti di controparti estere appartenenti al Gruppo. La fase di selezione del fornitore estero è effettuata dalla Sorin CRM SAS.

- Ricerca, selezione e qualifica dei clienti e dei fornitori nell'ambito dei processi di acquisto di beni o servizi o di vendita con controparti estere.

6. Principi generali di comportamento

Al fine di garantire la massima trasparenza e correttezza nell'ambito di tutte le attività che direttamente o indirettamente impattano sulla determinazione e sul calcolo delle imposte e regolamentano la fiscalità di MicroPort CRM, sono stati elaborati alcuni principi generali di comportamento cui i Destinatari della presente sezione devono rigorosamente attenersi nello svolgimento delle loro specifiche attività.

Alcuni di questi principi comportamentali costituiscono altresì i principi etici fondamentali che devono permeare ogni processo del lavoro quotidiano e sono indicati nel Codice Etico di Gruppo nonché nei Codici Etici di categoria fatti propri dalla Società. Tuttavia, considerata l'importanza di tali principi nella prevenzione della commissione dei reati presupposto, si è ritenuto opportuno riportarli espressamente anche all'interno del presente documento.

Le attività sensibili devono essere svolte nel rispetto delle leggi vigenti, delle regole contenute nel Codice Etico e nel presente Modello, espressione dei valori e delle politiche della Società.

In linea generale il sistema di organizzazione della Società deve rispettare i requisiti fondamentali di formalizzazione e chiarezza, comunicazione e separazione dei ruoli.

I seguenti divieti di carattere generale si applicano agli organi sociali, ai dirigenti e ai dipendenti di MicroPort CRM.

Conformemente a quanto previsto nel Codice Etico, nelle procedure, e nelle norme aziendali, è fatto obbligo di gestire i flussi finanziari e gli adempimenti contabili e tributari sulla base di criteri di massima correttezza e trasparenza; a tal fine a tutti i destinatari:

- è fatto divieto di porre in essere, concorrere o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali da integrare, direttamente o indirettamente, le fattispecie di reato rientranti tra quelle considerate nella presente Sezione;
- è fatto divieto di violare i principi e le procedure aziendali elaborate dalla Società;
- è fatto divieto di discriminare chiunque effettui eventuali segnalazioni;
- è fatto obbligo di garantire la tracciabilità dei processi decisionali adottati, attraverso un adeguato supporto documentale.

Più in particolare nella gestione della normale attività aziendale si evidenziano i seguenti principi di comportamento specifici e presidi di controllo, per ciascuna attività a rischio.

Calcolo delle imposte e predisposizione delle dichiarazioni dei redditi

Tutti i Destinatari sono tenuti a rispettare le regole di comportamento che seguono:

- gli adempimenti fiscali (tra cui le dichiarazioni annuali) devono essere eseguite nei tempi e nei modi definiti dalla normativa o dall'autorità fiscale;
- gli atti, i fatti ed i negozi intrapresi devono essere rappresentati in modo da rendere applicabili forme di imposizione fiscale conformi alla reale sostanza economica delle operazioni;

- le funzioni preposte devono collaborare con le autorità competenti per fornire in modo veritiero e completo le informazioni necessarie per l'adempimento ed il controllo degli obblighi fiscali;
- le funzioni preposte devono verificare l'attendibilità delle dichiarazioni annuali relative alle imposte sui redditi e sul valore aggiunto rispetto alle scritture contabili;
- le funzioni preposte devono verificare l'avvenuto corretto versamento delle somme dovute a titolo di imposta sul valore aggiunto e delle ritenute certificate dalla Società quale sostituto d'imposta;
- la Società deve prevedere un controllo sugli oneri fiscali da parte della funzione competente;
- devono essere rispettate le disposizioni normative e/o regolamentari a disciplina degli adempimenti di natura fiscale, nonché le circolari delle Autorità pubbliche competenti in materia (Agenzia delle Entrate e Ministero delle Finanze);

E' fatto divieto di:

- indicare nelle dichiarazioni relative a imposte sui redditi o sul valore aggiunto elementi passivi o attivi inesistenti o non veritieri;
- procedere all'attestazione di regolarità in fase di ricezione dei servizi in assenza di un'attenta valutazione di merito e di congruità in relazione al bene/servizio ricevuto;
- contabilizzare fatture o documenti contabili relativi ad operazioni inesistenti o per importi non congrui rispetto al valore del relativo bene o del servizio;
- indicare nelle dichiarazioni relative a imposte sui redditi o sul valore aggiunto elementi passivi fittizi, avvalendosi di fatture o altri documenti falsi o di altri mezzi fraudolenti;
- emettere fatture o altri documenti per operazioni inesistenti;
- omettere alterare o distruggere dati ed informazioni imposti dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria della Società;
- porre in essere alienazioni simulate o altri atti fraudolenti, anche al fine di sottrarsi, in tutto o in parte, al pagamento delle imposte anche nell'ambito di una transazione fiscale.

Controlli esistenti:

- Accounting elabora internamente (tramite fogli di calcolo), gli imponibili fiscali della Società con il supporto di consulente esterno (fiscalista) e della Società di Revisione;
- Le dichiarazioni fiscali (IVA, IRAP, IRES, etc.), nonché tutti gli adempimenti inerenti (liquidazioni Iva, spesometro, esterometro, etc.) vengono predisposte internamente, verificate dal consulente esterno che si occupa poi dell'invio telematico e presentazione all'Agenzia delle Entrate (primario studio tributarista in Milano).
- Su base trimestrale la Società di Revisione verifica gli adempimenti fiscali, relative scadenze e importi versati e l'attendibilità delle dichiarazioni annuali relative alle imposte sui redditi e sul valore aggiunto rispetto alle scritture contabili.
- Accounting verifica l'avvenuto corretto versamento delle somme dovute a titolo di imposta sul valore aggiunto e delle ritenute certificate dalla Società quale sostituto d'imposta ed in via generale prevede un controllo su gli oneri fiscali.
- Accounting verifica la corretta applicazione dei codici IVA e l'ammontare degli eventuali crediti IVA sempre con il supporto della Società di Revisione;
- I soggetti che autorizzano la trasmissione di documentazione all'Agenzia delle Entrate sono muniti di appositi poteri/delega;

- Accounting collabora con le autorità competenti per fornire in modo veritiero e completo le informazioni necessarie per l'adempimento ed il controllo degli obblighi fiscali in caso di verifica ispettiva (con eventuale ausilio di consulente esterno);
- Accounting predispone e archivia la documentazione inerente alle procedure fiscali su base annuale.
- La Società ha definito procedure automatizzate in SAP per la gestione del versamento delle ritenute d'acconto (lavoratori autonomi) e delle imposte dovute quale sostituto di imposta
- Eventuale contenzioso tributario è gestito con il supporto di studi legali esterni, il Responsabile Accounting si interfaccia con le Autorità competente e con i legali e la Società di Revisione.

Gestione della contabilità aziendale

- La Società deve assicurare che ogni tipo di operazione societaria ordinaria o straordinaria sia condotta nel pieno rispetto delle norme di legge o dei regolamenti applicabili, nonché del Codice Civile, dei principi contabili e delle disposizioni normative tutte e regolamenti;
- Le regole di corretta, completa e trasparente registrazione contabile, secondo i criteri indicati dalla Legge e dai principi contabili devono essere adottate a livello nazionale ed internazionale (per il bilancio consolidato);
- La Società deve garantire la completa tracciabilità dell'iter decisionale, autorizzativo e delle attività di controllo svolte nel processo di chiusura contabile e di predisposizione del bilancio;
- La Società deve tenere un comportamento corretto e trasparente in tutte le attività finalizzate alla formazione del bilancio e delle altre comunicazioni sociali, al fine di fornire ai soci ed ai terzi una informazione veritiera e corretta sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria della Società
- Le operazioni infragruppo devono avvenire secondo criteri di correttezza, in ossequio agli accordi in essere.

E' fatto divieto di:

- rappresentare in contabilità dati falsi, lacunosi o, comunque, non rispondenti alla realtà, sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria della Società;
- omettere dati ed informazioni previsti dalla normativa vigente o dalle procedure e prassi interne sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria della Società;
- omettere di segnalare eventuali registrazioni illegittime, non corrette, false o che corrispondano a operazioni sospette o in conflitto di interessi;
- alterare o distruggere documenti ed informazioni finanziarie e contabili disponibili informato cartaceo e/o elettronico;
- porre in essere comportamenti che ostacolano lo svolgimento delle attività di controllo da parte degli organismi preposti, mediante l'occultamento di documenti ed informazioni richiesti, ovvero fornendo documenti ed informazioni incompleti, non chiari o fuorvianti;
- porre in essere alienazioni simulate o altri atti fraudolenti, anche al fine di sottrarsi, in tutto o in parte, al pagamento delle imposte anche nell'ambito di una transazione fiscale.

Controlli esistenti:

- La gestione contabile di MicroPort CRM è in capo alla funzione Accounting;

- La struttura del piano dei conti è definita dalla Controllante e qualsiasi variazione deve essere preventivamente autorizzata.
- Le registrazioni contabili sono effettuate esclusivamente a sistema (SAP) al fine di garantire la tracciabilità delle operazioni e l'esecuzione automatica di controlli contabili pre-impostati.
- Le registrazioni contabili sono effettuate nel rispetto dei principi contabili adottati (nazionali ed internazionali), a fronte di adeguata documentazione di supporto, archiviata a cura di Accounting. In particolare, con riferimento alle poste contabili maggiormente significative;
- Le fatture passive (ricevute da circuito elettronico e interfacciate in SAP) sono sistematicamente archiviate da Accounting unitamente alla relativa documentazione a supporto;
- Le fatture attive sono predisposte dalla funzione Customer Services (fatturazione proposta in automatica da order entry sia per pubbliche amministrazioni che per privati - procedura elettronica SAP). Giornalmente le fatture emesse vengono riversate nella contabilità;
- Nel caso di accordi di *consignment stock*, la fatturazione viene effettuata elettronicamente al momento del prelievo del bene dal deposito/utilizzo del bene. Nel caso di ordini a reintegro scorte magazzino (conto deposito), la fatturazione è anticipata da proforma invoice e può essere periodica (ad es. mensile);
- Le spese sostenute dai dipendenti sono tracciate tramite applicativo CONCUR (con interfaccia SAP) e adeguatamente documentate. I rimborsi spese sono regolamentati da policy, ogni dipendente provvede a compilare la propria nota spese che deve essere approvata dal responsabile e successivamente da Accounting e dalla Compliance.
- Tutta la documentazione obbligatoria e delle scritture contabili è archiviata da Accounting.
- La fatturazione attiva e passiva è disciplinata nella Policy 231 "ciclo attivo e ciclo passivo".

Predisposizione del bilancio annuale

- La Società deve sottoporre alla preventiva autorizzazione del Consiglio di Amministrazione e della Controllante, qualsiasi modifica o conferma della Società di Revisione ed ogni cambiamento nei principi contabili e nei regimi fiscali;
- Le funzioni preposte devono verificare annualmente il valore e la capitalizzazione delle immobilizzazioni materiali, immateriali e finanziarie iscritte a bilancio, nonché l'eventuale necessità di effettuare svalutazioni.
- Le funzioni preposte alla redazione del bilancio devono verificare annualmente la corretta competenza di costi e ricavi ed effettuare gli eventuali stanziamenti e/o accantonamenti.
- Le funzioni preposte devono verificare annualmente, con il supporto della Società di Revisione, le voci da riprendere o meno a tassazione ai fini del calcolo delle imposte dell'esercizio e dello stanziamento ai fondi imposte.
- Le funzioni preposte devono verificare annualmente la ragionevolezza delle poste estimative/valutative e degli stanziamenti per fatture/note credito da emettere e da ricevere.
- La bozza del progetto di bilancio deve essere sottoposta a verifica e approvazione da parte del Consiglio di Amministrazione unitamente alla relazione della Società di Revisione e del Collegio Sindacale.

- Tutta la documentazione di supporto relativa a scritture contabili di chiusura, poste estimative/valutative e a operazioni, calcoli, quadrature e verifiche effettuate è archiviata a cura delle funzioni preposte.

E' fatto divieto di:

- rappresentare o trasmettere per l'elaborazione e la rappresentazione in bilanci, relazioni e/o nelle altre comunicazioni sociali, dati falsi, lacunosi o, comunque, non rispondenti alla realtà, sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria della Società anche attraverso l'utilizzo di false fatture o documenti contabili per operazioni inesistenti;
- contabilizzare fatture o documenti contabili relativi ad operazioni inesistenti o per importi non congrui rispetto al valore del relativo bene o del servizio;
- omettere alterare o distruggere dati ed informazioni imposti dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria della Società;
- porre in essere comportamenti che ostacolino lo svolgimento delle attività di controllo da parte degli organismi preposti (Società di Revisione), mediante l'occultamento di documenti ed informazioni richiesti, ovvero fornendo documenti ed informazioni incompleti, non chiari o fuorvianti;

Controlli esistenti:

- La predisposizione dei bilanci di MicroPort CRM è in capo alla funzione Accounting;
- Accounting predispone il bilancio della MicroPort CRM e partecipa alla costruzione del consolidato (doppio binario);
- Accounting opera nel rispetto dei principi contabili nazionali ed internazionali;
- Le attività connesse alla predisposizione del bilancio, valutazione delle poste contabili e fiscali sono realizzate con il contributo della Società di Revisione, che opera verifiche trimestrali e la revisione legale dei conti;
- In fase di revisione del bilancio viene chiesta la valorizzazione inventariale del magazzino, anche con riferimento alla merce in *consignment stock*: l'inventario fisico è eseguito annualmente dalla forza vendita a riporto del customer service;
- L'attività è regolamentata dalla procedura interna field inventory management PG10024, a regolamentazione del conto deposito, valigia specialista e stock magazzino locale;
- L'attività di predisposizione del bilancio è disciplinata nella policy 231 "formazione ed approvazione del bilancio".

Gestione dei rapporti infragruppo:

- La Società deve assicurare che ogni operazione infragruppo avvenga secondo criteri di correttezza ed in ossequio ai contratti di servizio in essere;
- i rapporti infragruppo devono essere gestiti in forza di regolari contratti, che descrivono i servizi o le forniture resi, i corrispettivi previsti, nonché la modalità di definizione degli stessi.
- Le funzioni preposte devono periodicamente svolgere controlli specifici in merito ai prezzi di acquisto infragruppo, al fine di verificare che tali transazioni avvengano a prezzi di mercato;

- La funzione preposta, in collaborazione con la Società di Revisione, con cadenza annuale, deve analizzare le transazioni infragruppo registrate nell'apposita documentazione, al fine di verificare la corretta applicazione della normativa fiscale vigente;
- La funzione preposta deve eseguire le riconciliazioni infragruppo, al fine di garantire una corretta registrazione nel periodo contabile di riferimento;
- la sottoscrizione di nuovi contratti, comprensivi di oggetto ed onorari, con le Società del Gruppo e le eventuali modifiche degli stessi deve essere comunicata all'Organismo di Vigilanza.

E' fatto divieto di:

- condurre le attività relative alla gestione delle operazioni infragruppo, impiegando, sostituendo o trasferendo disponibilità finanziarie provenienti da delitto, in modo da ostacolare l'identificazione della loro provenienza delittuosa;
- utilizzare le partite infragruppo per trasferire indebitamente costi o ricavi al fine di beneficiare indebitamente di regimi fiscali più favorevoli o simulare fiscalmente delle utili o delle perdite.
- Scambiare beni o servizi a prezzi non congrui e non in linea con il mercato.

Controlli esistenti:

- Le partite intercompany sono disciplinate da specifici contratti di servizio (assistenza tecnica, cash pooling e tesoreria centralizzata);
- Presso il sito di Saluggia è costituito un "magazzino fiscale", giuridicamente appartenente alla Società Controllante.
- Le transazioni di produzione sono gestite automaticamente, al di fuori di fatturazioni tecniche o di interessi;
- Le attività intercompany sono riepilogate in apposito *master file* e verificate in relazione ai prezzi di trasferimento, correttezza e conformità ai contratti di servizio e/o operazioni tra le parti;
- Il Gruppo Microport utilizza per la definizione dei prezzi di trasferimento il metodo del margine sul costo di produzione (costo di produzione più x%): i valori di costi di produzione di tutti i prodotti vengono calcolati puntualmente dalla funzione Controllo di Gestione Corporate e aggiornati periodicamente (cost-plus).
- Annualmente il Controller verifica la congruità delle operazioni con la Transfer Price Policy, nello specifico che le transazioni siano avvenute a correnti prezzi di mercato.
- La gestione dei rapporti infragruppo è disciplinata dalla policy 231 "rapporti infragruppo".

Gestione dei flussi finanziari e della tesoreria

Tutti i Destinatari sono tenuti a rispettare le regole di comportamento che seguono:

- La Società deve operare nel rispetto della normativa vigente in materia di strumenti di pagamento, tracciabilità dei flussi finanziari e antiriciclaggio;
- Le modalità e i mezzi di pagamento consentiti dalle prassi e dalle procedure interne, devono essere esclusivamente i canali bancari sottoposti alla disciplina dell'Unione Europea e/o che impongano obblighi equivalenti a quelli previsti dalle leggi sul riciclaggio;

- Il suddetto canale bancario deve essere utilizzato nell'effettuazione di tutte le operazioni in entrata e in uscita;
- L'iter decisionale e autorizzativo nel processo di gestione dei pagamenti e degli incassi e delle altre operazioni finanziarie, deve sempre essere tracciabile e provabile documentalmente;
- Il sistema di deleghe e procure in essere deve essere rispettato nell'espletamento delle proprie attività;
- le soglie quantitative di spesa, coerenti con le competenze gestionali e le responsabilità organizzative stabilite, devono essere rispettate;
- la documentazione giustificativa a supporto degli incassi e dei pagamenti e, in generale, di tutti i movimenti di cassa, deve essere correttamente archiviata.

E' fatto divieto di:

- effettuare pagamenti o riconoscere compensi in favore di soggetti terzi, senza adeguata giustificazione contrattuale o altra giustificazione;
- approvare fatture passive a fronte di prestazioni inesistenti in tutto o in parte;
- aprire conti correnti in forma anonima o con intestazione fittizia;
- condurre le attività relative alla gestione dei flussi monetari e finanziari in maniera "anomala", impiegando, sostituendo o trasferendo disponibilità finanziarie di provenienza illecita, in modo da ostacolare l'identificazione della loro provenienza delittuosa;
- effettuare operazioni idonee a favorire il riciclaggio di denaro proveniente da attività illecite o criminali.

Controlli esistenti:

- nella gestione dei flussi finanziari di MicroPort è coinvolta la funzione Treasury (Area Accounting);
- la funzione Treasury si coordina con la Payment Factory della Società controllante (Sorin). A livello di gruppo si opera con sistema di cash pooling;
- i flussi finanziari sono regolati attraverso bonifici;
- la gestione delle risorse finanziarie è definita dall'attribuzione di poteri di firma coerenti con le competenze gestionali e le responsabilità organizzative;
- MicroPort opera con un solo conto corrente di appoggio di cui verifica giornalmente gli estratti conti (Treasury);
- Tutta la documentazione relativa alla gestione delle operazioni bancarie è tracciata e archiviata a cura della funzione Treasury – Accounting.
- La gestione operativa della cassa è demandata alla responsabilità dell'Ufficio tesoreria, alle dirette dipendenze del Responsabile Finance, in riferimento alla conservazione fisica di contanti e valori bollati e registrazione in contabilità generale dei movimenti intercorsi.
- Finance monitora costantemente la Posizione Finanziaria Netta e di Liquidità della Società e ne rappresenta mensilmente i risultati in apposito report di cash flow.
- La gestione dei flussi finanziari è disciplinata dalla policy 231 "flussi monetari e finanziari".

Selezione dei fornitori e gestione anagrafica

- La selezione dei fornitori deve essere ispirata a criteri di oggettività e trasparenza, in base a valutazioni sulla qualità ed economicità della fornitura e professionalità della controparte;
- La tracciabilità delle fasi del processo di individuazione e selezione del fornitore/consulente deve essere assicurata.

Controlli esistenti:

Si precisa che i fornitori delle materie prime e componenti sono, per la maggioranza, provenienti da aziende estere (principalmente statunitensi). I fornitori dei Servizi, invece, sono aziende italiane o internazionali con base in Italia, in relazione al tipo di servizio.

- La selezione dei fornitori avviene tramite apposita procedura MD00036 (purchasing procedure), valida per la selezione dei fornitori sia italiani sia esteri e applicata da tutti gli stabilimenti Microport CRM, che prevede che la decisione sul fornitore da selezionare sia collegiale e non di esclusiva competenza del Procurement;
- I fornitori attivi sono valutati secondo diversi indicatori (ad es. performance, disponibilità, grado di coinvolgimento). Tale valutazione viene rivista annualmente anche attraverso appositi audit qualitativi (supplier quality e compliance). Il Procurement richiede altresì la presenza, ai fini della qualità dei prodotti, di certificazioni specifiche ritenute elemento di valutazione della validità della controparte.;
- La selezione del fornitore avviene tramite somministrazione di apposito modulo FF00845;
- La selezione di agenti e distributori viene svolta con il supporto di provider esterno Trace (compilazione di questionario e reputational check). In questo caso sono valutati anche elementi di compliance – anticorruzione, informazioni finanziarie etc.

Nel caso in cui gli agenti o distributori non abbiano in essere un programma di compliance, il provider eroga il training di base.

Al termine della due diligence viene assegnato uno scoring rivalutato ogni tre anni, salvo che non si siano rilevate criticità o vi sia necessità di verifica annuale;

- Per i fornitori in appalto si procede alle verifiche di conformità normativa previste dalla legge;
- Tutti i fornitori sono inseriti in anagrafica SAP a cura della funzione Purchasing.
- Nel caso di nuovo fornitore, vengono compilati appositi moduli (integrati in SAP), con i dati generali, i dati bancari e i termini pagamento. Si procede inoltre alla verifica sulla esistenza/correttezza del conto bancario fornito dal fornitore mediante richiesta di conferma da parte dell'istituto di credito cui è riferito l'account bancario).

Gestione Acquisto di beni e servizi

- La Società deve garantire che tutti gli acquisti siano debitamente autorizzati nel rispetto del sistema di deleghe e procure in vigore;
- Devono essere effettuati controlli specifici in presenza di offerte di fornitura di beni a prezzi significativamente inferiori a quelli di mercato, volti ad appurare, ove possibile, l'effettiva provenienza della merce;
- Deve essere verificato, prima del pagamento della fattura, che il bene o la prestazione siano stati effettivamente ricevuti in rispondenza a quanto pattuito contrattualmente.

- in tutti i contratti/ordini di acquisto (condizioni generali di acquisto) deve essere inserita un'apposita clausola che preveda:
 - un'espressa dichiarazione da parte del fornitore di essere a conoscenza e rispettare la normativa di cui al d.lgs. 231/2001, di non essere mai stato implicato in procedimenti giudiziari relativi a reati nello stesso contemplato e di impegnarsi al rispetto del Codice Etico adottato dalla Società;
 - le conseguenze per il fornitore in caso di violazione di quanto dichiarato;
 - la documentazione relativa al processo in oggetto deve essere archiviata per competenza dall'Ufficio Acquisti, dal richiedente il bene/servizio o a sistema per la parte gestita elettronicamente.

E' fatto divieto di:

- effettuare acquisti che non trovino riscontro in una specifica e motivabile esigenza della Società;
- approvare fatture passive a fronte di prestazioni inesistenti in tutto o in parte;
- effettuare pagamenti in favore di fornitori, in assenza di adeguata giustificazione;
- riconoscere compensi e rimborsi spese a consulenti e fornitori che non trovino giustificazione in relazione al tipo di incarico da svolgere ed ai prezzi di mercato;
- assegnare incarichi di fornitura a persone o società vicine o gradite a soggetti pubblici o controparti private in assenza dei necessari requisiti di qualità e convenienza dell'operazione di acquisto;
- corrispondere od offrire, direttamente o indirettamente, anche sotto forme diverse di aiuti o contribuzioni, pagamenti o benefici materiali alla controparte o a persone a questi vicine, per influenzare il loro comportamento ed assicurare vantaggi di qualunque tipo alla Società;
- approvare contratti / ordini di acquisto a fronte di approvvigionamenti di beni / servizi in tutto o in parte fittizi e/o non necessari e/o a prezzi non allineati a quelli di mercato, allo scopo di impiegare, trasferire, sostituire o occultare disponibilità finanziarie di provenienza illecita.

Controlli esistenti:

- La funzione Procurement stabilisce le basi della fornitura a livello economico con l'obiettivo di approvvigionare il miglior prodotto ad un prezzo competitivo. I prezzi e le condizioni di mercato sono sempre verificate dal Procurement. Sulla selezione e valutazione dei fornitori esteri interviene anche il team procurement della controllante.
- Gli ordini sono inseriti a sistema dal Procurement, la logistica si occupa della gestione operativa. Gli ordini di acquisto / contratti sono firmati dai soggetti muniti di delega.
- La Società ha definito un processo di formalizzazione ed approvazione delle Richiesta di Acquisto, che preveda l'inserimento delle informazioni minime necessarie per processare la richiesta;
- la Richiesta d'Acquisto deve essere approvata dal Responsabile competente, sulla base del sistema di poteri vigente. Ottenute tali approvazioni, la RDA viene inoltrata da Procurement per essere processata.
- La funzione Procurement richiede sempre più di un preventivo (minimo due);
- il sistema informativo aziendale garantisce la tracciabilità e la verifica di corrispondenza tra RdA e ordine;

- il numero di ordine deve essere sempre riportato in fattura da parte del fornitore;
- la Logistica effettua i controlli in accettazione e successivamente registra l'ingresso a magazzino dei beni, in caso di disallineamenti blocca la merce all'ingresso e contatta controllo di gestione.
- per quanto attiene agli acquisti di servizi, il richiedente certifica l'avvenuta erogazione tramite SAP-MIGO
- La logistica opera con sistema ERP, che calcola anche fabbisogni e scorte per approvvigionamento dei materiali. L'ERP (AS400) è interfacciato con sistema SAP. E' inoltre presente un sistema di tracciabilità degli aspetti qualitativi (CUSPER);
- Le fatture dei fornitori giungono in amministrazione tramite circuito SDI;
- Se la fattura inviata dal fornitore è conforme all'ordine e la merce è considerata pagabile, la funzione tesoreria procede al pagamento nei termini indicati;
- La funzione Accounting (contabilità fornitori) effettua un ulteriore controllo in fase di registrazione con protocollo SDI;
- La forma contrattuale può variare caso per caso in base alla tipologia di fornitori: MicroPort adotta quando possibile un proprio format contrattuale (template con clausole standard).

Gestione vendite

- La Società deve operare nel rispetto delle leggi antitrust e di tutela della concorrenza;
- Deve sempre essere utilizzata la forma scritta per la contrattualizzazione e la vendita di beni e servizi;
- Tutte le operazioni di vendita nazionali o estere devono essere tracciate;
- La definizione e applicazione dei prezzi deve essere effettuata secondo principi di correttezza, trasparenza ed imparzialità;
- La Società deve improntare il proprio comportamento a criteri di onestà, cortesia, trasparenza e collaborazione, fornendo informazioni adeguate e complete, evitando di incorrere in pratiche elusive o corruttive o a minacce e violenze finalizzate a influenzare il comportamento dei clienti;
- La Società deve assicurare che la scelta dei clienti avvenga a cura delle funzioni competenti, affinché siano effettuate transazioni con controparti contrattuali che possano garantire integrità, onestà ed affidabilità nella gestione dei rapporti commerciali, nonché solidità patrimoniale e finanziaria;
- Ogni operazione di vendita deve essere correttamente autorizzata, verificabile e legittima;
- la Società deve assicurare che tutto il processo di fatturazione verso i clienti sia gestito in modo da garantire la coerenza, la correttezza e la congruità degli importi fatturati.

E' fatto divieto di:

- emettere fatture attive a fronte per operazioni inesistenti;
- contabilizzare incassi, in assenza di adeguata giustificazione;

Controlli esistenti:

- L'attività di vendita della Società è rivolta prevalentemente agli Enti Ospedalieri, tramite partecipazione a gare d'appalto (indette dalle stazioni appaltanti). In via residuale le forniture sono

rivolte ad enti e cliniche private.

- Sul territorio operano i venditori diretti, gli agenti e i distributori (limitatamente ad alcune zone territoriali).
I listini prezzi e le commissioni spettanti ad agenti e distributori sono predefiniti a seconda delle diverse linee di prodotto (stimolatori cardiaci, defibrillatori impiantabili, prodotti legati all'elettrofisiologia e emodinamica).
- Il sito di Saluggia di MicroPort rappresenta l'hub logistico delle società del Gruppo a livello europeo ma la Società vende esclusivamente sul territorio italiano, ad eccezione di operazioni di vendita infragruppo all'estero nei confronti della Capogruppo (Sorin CRM SAS).
- Nel sistema gestionale (ERP-SAP) viene gestita e mantenuta, a cura della funzione Accounting, una customer master data list, contenente tutti i clienti attivi (con i quali Microport intrattiene attualmente rapporti commerciali) e i clienti non attivi con i quali Microport ha intrattenuto rapporti commerciali in precedenza. Il set delle informazioni da inserire in anagrafica è definito automaticamente dal gestionale, che richiede il completamento di ogni campo al fine di completare la creazione corretta del codice cliente.
- L'attività commerciale iniziale consiste nell'avviare un dialogo tecnico con gli operatori sulla base del disciplinare di gara o della richiesta di offerta. Successivamente, la funzione Tender (Ufficio Gare) procede alla predisposizione dell'offerta economica e monitora l'andamento della gara fino all'emissione della graduatoria e al decreto di aggiudicazione.
- La formalizzazione del contratto di vendita derivante da aggiudicazione di gare pubbliche segue quanto definito dal disciplinare di gara;
- le offerte commerciali private contengono le informazioni relative al cliente, l'oggetto dell'offerta, il prodotto e il prezzo, secondo format personalizzati in funzione delle necessità;
- le offerte predisposte dai distributori all'estero sono contrattualizzate mediante contratti appositi.
- La concessione di eventuali sconti, o eventuali condizioni migliorative da concedere a distributori al raggiungimento dei target sono formalizzate in forma scritta, da rivalutare in funzione dell'andamento dei volumi.
- Gli ordini sono gestiti telematicamente;
- la funzione Customer Service si occupa dell'inserimento degli ship-to/ordini di vendita o conto deposito per tutto il territorio nazionale.
- La Logistica si occupa di predisporre e verificare le picking list (tramite verifica e scansione dei serial number dei lotti/prodotti) e del packaging;
- Le spedizioni sono affidate a grandi player del mercato che garantiscono sistemi di tracking delle spedizioni e rilasciano proof of delivery.
- La funzione Logistica settimanalmente verifica lo stato avanzamento di evasione degli ordini; in casi specifici a richiesta delle centrali di committenza sono compilati specifici file di avanzamento degli ordinativi evasi.
- Sono previsti accordi di *consignment stock*, disciplinati secondo quanto previsto dal disciplinare di gara e dalla procedura PG10024 "Field inventory control" a carattere globale. I magazzini conto deposito sono verificati settimanalmente dal customer service locale che riporta lo stato magazzino ai venditori e country manager. Il prodotto in conto deposito resta di proprietà della Società sino al prelievo per l'utilizzo e la fatturazione. Il cliente finale è responsabile del controllo delle scadenze di

prodotto, che viene sostituito dalla Società, secondo quanto previsto dalle procedure Qualità.

- Gestione magazzini e logistica

- la ricezione dei beni deve essere effettuata dal gestore del magazzino presso cui i prodotti vengono consegnati;
- in fase di ricezione di un bene, il gestore del magazzino, deve controllarne l'integrità, la presenza e completezza della documentazione accompagnatoria e la corrispondenza con l'ordine;
- la documentazione relativa al processo deve essere archiviata per competenza dall'Ufficio che effettua il carico contabile a sistema dei beni ricevuti, dal richiedente il bene/servizio, dal Magazzino e a sistema per la parte gestita elettronicamente;
- eventuali non conformità devono essere segnalate formalmente da parte della persona che rileva l'anomalia

- Controlli esistenti:

- La funzione Logistica si occupa direttamente degli approvvigionamenti di materiale consumabile e materie prime, sulla base dei fabbisogni e delle giacenze proposte dal sistema ERP in uso. Gli ordini sono autorizzati dai soggetti muniti di delega o procuratori e inviati ai fornitori;
- La Logistica è responsabile dei controlli in accettazione delle merci in entrata e controllo di corrispondenza con quanto ordinato;
- La Logistica è responsabile della spedizione delle merci in uscita e dei rapporti con i corrieri.
- La fase di spedizione viene organizzata in automatico secondo picking FEFO suggerito dal gestionale in seguito alla ricezione dell'ordine da parte della funzione customer care. Il controllo sulla merce è eseguito nella fase di picking e nella fase di packaging mediante scansione dei codici prodotto;
- Il magazzino predispone in parallelo la documentazione di supporto alla spedizione;
- La fase di spedizione e avvenuta consegna è monitorata mediante sistemi di tracking e proof of delivery che, a conclusione del processo, consentono di registrare l'avvenuta evasione generale dell'ordine. Le spedizioni sono monitorate con cadenza settimanale.
- Nel caso di spedizioni effettuate nel ruolo di rappresentante fiscale della capogruppo, la spedizione al cliente finale avviene per conto di Sorin CRM SAS in forza del contratto intercompany. La fattura finale al cliente viene emessa da MicroPort CRM Srl;
- i rapporti con le dogane in caso di vendite all'estero sono gestite dalla capogruppo Sorin CRM SAS ;
- Tutta l'attività operativa è tracciata nell'ERP (AS400) interfacciato con sistema gestionale SAP.

Su base periodica sono svolti controlli periodici o conti inventariali con il supporto dei Revisori. Si procede anche a verifica e controllo dei magazzini in conto terzi, presso fornitori.

- I magazzini di merce in *consignment stock* sono gestiti secondo quanto previsto da procedura PG10024 "Field inventory control". I magazzini conto deposito sono verificati settimanalmente dal customer service locale che riporta lo stato magazzino ai venditori e country manager. L'inventario fisico dei magazzini conto deposito è garantito annualmente dalla forza vendita a riporto del customer care. Eventuali disallineamenti di magazzino sono gestiti tramite correzione del mancato ordine di reintegro successivo a utilizzo del bene, previo controllo del cliente sul numero seriale del

prodotto o tramite rate-off del carico a magazzino e gestione mancanza inventariale, da colmare con un nuovo ordine.

- Cessioni gratuite e distruzioni di prodotto sono gestite secondo apposite procedure.

-

7. Principi specifici di comportamento e procedure relative alle “attività sensibili”

Come già sopra anticipato, in seguito al *risk assessment*, MicroPort CRM ha ritenuto opportuno revisionare il sistema di gestione delle attività aziendali e dei controlli interni mediante il perfezionamento delle procedure esistenti e l’adozione di nuove disposizioni finalizzate a ridurre il rischio di commissione dei reati relativi alla presente Sezione.

MicroPort CRM è infatti una realtà nuova, ma nasce dall’esperienza Sorin e Livanova ed ha alle spalle un Gruppo internazionale che fonda la sua etica su un sistema di *policies* di gruppo che è a sua volta strettamente connesso alle direttive Medtech.

Al momento dell’adozione del presente Modello ogni area di rischio è coperta da un protocollo di Gruppo o italiano. Inoltre, la Società ha definito la creazione di un sistema di procedure che, pur ricollegandosi alle Policies di gruppo, sono adeguate alla realtà italiana.

Tale processo di adeguamento consente, infatti, di verificare la piena conformità delle procedure ai principi etici indicati da Confindustria Dispositivi Medici cui CRM Microport si è recentemente associata. Il sistema organico di procedure italiane è stato predisposto sulla base dei seguenti criteri di carattere generale:

1. identificazione dei responsabili dei singoli processi nell’ambito delle operazioni ritenute “a rischio”;
2. individuazione delle fasi di “controllo”;
3. adeguata documentazione di ogni operazione sensibile.

La Società, oltre ad aver definito e adottato numerosi principi di comportamento, formalizzati attraverso il proprio Codice di condotta, e avendo avviato la costruzione di un set di specifiche procedure e anche tramite l’adesione a codici etici di categoria, il tutto diffusamente illustrato nelle parti precedenti della Parte speciale del Modello, ha comunque implementato i presidi essenziali per la gestione delle operazioni rilevanti e per il relativo monitoraggio.

In particolare sono già adottati i seguenti strumenti:

- un sistema procuratorio che conferisce poteri ad alcuni esponenti aziendali, limitandone peraltro l’estensione in funzione delle rispettive aree di responsabilità e tramite la definizione di limiti che non possono essere superati;
- la gestione delle operazioni attraverso una logica di *segregation of duties*, in modo che nessun esponente aziendale abbia la possibilità di gestire il ciclo completo di un’operazione senza il coinvolgimento di altri soggetti (si pensi al processo degli acquisti, che prevede la separazione delle varie fasi, dalla selezione dei possibili fornitori, all’emissione dell’ordine e fino al pagamento);
- un piano formativo a favore dei dipendenti sulle tematiche di *business ethics*.

I Destinatari del Modello sono dunque tenuti, unitamente al rispetto dei principi generali espressi nel paragrafo precedente ed a quelli sanciti nei Codici Etici di Gruppo e di Categoria, alla stretta osservanza delle Policies che costituiscono parte integrante del Modello.

8. Il sistema di controllo: compiti e poteri dell’Organismo di Vigilanza

Il sistema di controllo predisposto da MicroPort CRM prevede il controllo ad opera dell'Organismo di Vigilanza, soggetto istituzionalmente preposto alla verifica dell'idoneità ed efficacia del modello. L'OdV, pertanto, effettua periodicamente specifici controlli sulle attività connesse ai "processi sensibili" al fine di verificare il rispetto dei Principi Generali di comportamento e delle *policies* e procedure come sopra indicate.

È stata all'uopo redatta specifica procedura che regola i flussi informativi nei confronti dell'OdV, al fine di fornire allo stesso le informazioni necessarie per l'espletamento dell'attività di verifica e controllo (Procedura "Flussi informativi nei confronti dell'OdV").

Inoltre nelle singole procedure richiamate nella presente sezione sono indicate le segnalazioni che le funzioni aziendali interessate devono inviare all'OdV.

In ogni caso all'OdV vengono garantiti autonomi poteri di iniziativa e controllo e potrà avere accesso in qualunque momento a tutta la documentazione aziendale ritenuta rilevante.

Nell'ambito dei propri poteri potrà indire, a sua discrezione, riunioni specifiche con i soggetti deputati alla gestione dei "processi sensibili" e potrà attivarsi con specifici controlli a seguito delle segnalazioni ricevute, secondo quanto riportato nella Parte Generale del Modello.

L'inosservanza dei principi e delle procedure previste nella presente sezione è passibile di sanzione disciplinare secondo quanto indicato nella parte generale alla sezione "Sistema disciplinare".

